

Settembre-Ottobre 1996

Vol. LXI - N. 5

RESPONSABILITÀ CIVILE E PREVIDENZA

RIVISTA BIMESTRALE DI DOTTRINA, GIURISPRUDENZA E LEGISLAZIONE

DIRETTA DA
GIOVANNI IUDICA - UGO CARNEVALI

Si segnalano all'attenzione del lettore

Corte cost., 22 luglio 1996, n. 293 (ord.), che dichiara manifestamente infondato il preteso contrasto dell'art. 2059 c.c. con gli artt. 32 e 24 Cost.

Cass. civ., 16 aprile 1996, n. 3564, che esclude l'autonoma rilevanza del danno alla vita di relazione

Cass. civ., 7 febbraio 1996, n. 969, che considera l'autore di lesioni colpose responsabile del suicidio post-traumatico del lesso

Trib. Milano, 27 novembre 1995, sugli effetti della mancata collaborazione del lesso con l'assicuratore r.c. auto nella fase di liquidazione del danno



MILANO - DOTT. A. GIUFFRÈ EDITORE - 1996

in via equitativa, tenuto conto degli elementi sopra esposti e della loro idoneità a determinare sofferenza, va determinato nella somma attuale di L. 50.000.000.

All'attrice, sempre in via equitativa (dal momento che pur in mancanza in specifica prova, questo Tribunale, in base all'ordinaria esperienza, ne presume l'esistenza), spetta il danno emergente per spese varie (assistenza, viaggi, vestiario, spese mediche ecc.) che sicuramente l'attrice ha sopportato durante il periodo di malattia, danno che viene determinato nella somma attuale onnicomprensiva di L. 5.000.000.

Rimane da ultimo il problema del danno alla capacità lavorativa. Sul punto, il consulente tecnico se, da un lato ha accertato l'incidenza delle lesioni sulla capacità lavorativa generica, dall'altro esclude tale incidenza con riferimento all'attività lavorativa di insegnante svolta in concreto dall'attrice. Per questo motivo, il Tribunale, in sintonia con le conclusioni del consulente, non riconosce all'attrice il danno per lucro cessante con riferimento alla capacità lavorativa specifica, né il danno da inabilità temporanea, dal momento che, per tutto il periodo di malattia, l'attrice ha senz'altro percepito lo stipendio d'insegnante.

L'attrice, tuttavia, coniugata con figli, svolgeva *part time* l'attività di casalinga, ragione per cui questo Tribunale, tenuto conto del tipo di lesioni riportate, che hanno interessato in modo particolarmente grave la deambulazione e la capacità motoria in genere, reputa esservi stato un danno alla capacità di lavoro specifica sotto questo profilo, nel senso che l'attrice, anche per il futuro potrà svolgere le mansioni di casalinga con consistenti limiti.

Ricorrendo alla comune esperienza è possibile ipotizzare un reddito annuo in valori attuali, per la suddetta attività *part time*, di L. 10.000.000 (considerato come parametro il corrente costo di una collaboratrice), ragione per cui, a titolo di danno per inabilità temporanea, spetterà all'attrice la somma capitale di L. 10.000.000 all'attualità, pari al reddito di 12 mesi di inabilità.

Per lo stesso motivo all'attrice va altresì riconosciuto il danno per lucro cessante da invalidità permanente, pari a L. 53.608.140 e così determinato: L. 10.000.000 (reddito) \times 17.519 (coefficiente relativo all'età) \times 34% (invalidità) \times 10% (scarto tra vita fisica e vita lavorativa).

Concludendo, il danno complessivo subito da Emanuele Alfia ammonta ad attuali L. 221.608.140, da cui va detratto l'acconto di L. 15.000.000 pagato il 3 novembre 1989, che rivalutato ad oggi diventa pari a L. 20.625.000.

Le convenute in solido devono pertanto essere condannate a pagare all'attrice la residua somma di L. 200.983.140, con gli interessi legali dalla data del sinistro 15 maggio 1988, al saldo. Questo Tribunale, infatti, in sintonia con la sentenza della Suprema Corte del 17 febbraio 1995 n. 1712, reputa di dover utilizzare il criterio degli interessi legali quale criterio equitativo di risarcimento del mancato godimento della somma liquidata a titolo di danno dalla data dell'evento fino alla data del pagamento, posto che l'interessato avrebbe potuto impiegare tale somma ricorrendo al risparmio fruttifero.

Le spese di lite seguono la soccombenza, ed anche le spese di consulenza tecnica d'ufficio, per lo stesso motivo, vanno poste interamente a carico delle convenute.

La presente sentenza è esecutiva *ex lege*. (Omissis).

(1-4) Il danno alla persona della casalinga e quello dei suoi prossimi congiunti.

SOMMARIO: 1. Introduzione. — 2. Il danno alla persona della casalinga nel sistema risarcitorio tradizionale. — 3. Il danno biologico e il danno patrimoniale nel nuovo sistema risarcitorio. — 4. Attività di lavoro casalingo e produzione di reddito. — 5. Lavoro casalingo, adempimento dei doveri coniugali e assenza di corresponsività. — 6. Diritto di famiglia e lavoro casalingo: a) i doveri coniugali previsti dall'art. 143 c.c. ed i mezzi per il loro adempimento. — 7. b) l'assegno divorzile. — 8. c) l'impresa familiare. — 9. Il danno del coniuge partecipe di impresa familiare. — 10. La tutela costituzionale del lavoro domestico prestato nella famiglia. — 11. L'art. 4 della legge 26 febbraio 1977, n. 39 ed il « reddito figurativo » della casalinga. — 12. Reddito figurativo ed ingiustizie risarcitorie. — 13. Il danno biologico della casalinga e la graduazione del suo risarcimento. — 14. La donna coniugata e gli altri soggetti che svolgono attività di lavoro domestico per sé o per i familiari. — 15. La prova del danno

e della sua intensità. — 16. Il danno emergente dei familiari. — 17. (Segue) La prova del danno emergente. — 18. Conclusioni.

1. *Introduzione.* — Le due sentenze annotate affrontano la problematica degli aspetti patrimoniali del danno alla persona della casalinga sotto il profilo del danno emergente l'una e del lucro cessante l'altra.

La sentenza n. 11453/95 della terza Sezione della Corte di Cassazione, in particolare, tratta il tema del danno emergente subito dai prossimi congiunti per la morte della casalinga rimasta vittima di un sinistro stradale, ma contiene nella sua motivazione alcune affermazioni che hanno attinenza diretta col danno patrimoniale della casalinga, le cui « prestazioni » vengono qualificate come « economicamente valutabili come qualsiasi altra attività corrispondente al lavoro della donna casalinga » e pertanto sono ritenute produttive di « reddito figurativo ».

La sentenza n. 448/96 del Tribunale di Treviso riconosce invece un autonomo risarcimento a titolo di danno « da lucro cessante » ad una donna coniugata con prole che, oltre all'« attività lavorativa di insegnante », esplica « *part time* l'attività di casalinga ».

Mentre il Tribunale non ravvisa lucro cessante con riguardo all'attività di lavoro subordinato svolto dalla danneggiata, esso ritiene che i postumi subiti dalla stessa abbiano invece prodotto « un danno alla capacità di lavoro specifica » di casalinga, che viene esplicitamente qualificato come danno da lucro cessante e risarcito (distintamente dal danno biologico) assumendo come parametro il « costo di una collaboratrice » domestica.

Sul piano teorico il coerente sviluppo dell'orientamento dottrinale e giurisprudenziale sotteso ad entrambe le pronunce in esame ha portato ad affermare che « in materia di risarcimento danni subiti a seguito di incidente stradale, l'invalidità cagionata ad una casalinga costituisce lesione alla capacità lavorativa specifica della stessa, che va risarcita come voce autonoma dal danno biologico » (1).

Quella di « casalinga » è stata così qualificata come una vera e propria attività « professionale », la cui limitazione o inibizione viene esplicitamente ritenuta produttiva di danno patrimoniale da lucro cessante (2).

L'obiezione per cui in questo caso è proprio la perdita di guadagno a far difetto è stata superata dai fautori di tale orientamento con l'affermazione per cui la casalinga sarebbe uno di quei « soggetti che, pur non essendo percettori di reddito monetizzato, tuttavia svolgono un'attività economicamente valutabile » (3).

Né sono mancati, in proposito, riferimenti a quelle disposizioni che, come l'art. 143, terzo comma, c.c., hanno attribuito « un esplicito riconoscimento normativo al valore del lavoro domestico » (4), laddove viene disposto che « entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia » (5); si è così affermato che « la ripartizione dei compiti all'interno della famiglia ha valore economico » (6).

2. *Il danno alla persona della casalinga nel sistema risarcitorio tradizionale.* — Al fine di collocare la questione nella sua giusta prospettiva esegetica è opportuno ricordare come il risarcimento del danno della casalinga costituisca un problema di non facile soluzione nell'ambito di quella concezione che, anteriormente all'elaborazione dottrinale del danno biologico e della nuova teoria del danno, ad esso connessa, incentrava il sistema risarcitorio sul danno alla capacità lavorativa generica, intesa come generica attitudine al lavoro ed alla produzione di reddito.

Tale sistema, infatti, assumeva a base del calcolo del risarcimento il reddito del danneggiato, rivelandosi a rigore inapplicabile, per i soggetti privi di reddito come appunto la casalinga.

Per ovviare a questo inconveniente, che avrebbe limitato al mero danno non patrimoniale la tutela risarcitoria del soggetto privo di reddito, dottrina e giurisprudenza elaborarono la nozione di « reddito figurativo » da attribuire al soggetto che « pur esercitando un'attività lavorativa, non acquisisce un corrispettivo pecuniario determinato » (7).

Il reddito figurativo doveva determinarsi basandosi « da una parte sulle condizioni peculiari del soggetto (età, condizioni fisiche, posizione sociale) e dall'altra, come termine di raffronto, sui dati approssimativi di equivalenza indicati dal mercato del lavoro » (8).

In pratica prevalse in dottrina l'orientamento che portava a determinare il reddito figurativo della casalinga seguendo « il criterio del riferimento al salario che sarebbe necessario pagare ad una collaboratrice domestica » (9).

Così pure la giurisprudenza affermò che « il guadagno ipotizzabile per una giovane donna (dedita a casa) può essere valutato, in base alle nozioni di comune esperienza, alla stregua di un guadagno normale d'operaia o di domestica » (10).

Questo indirizzo, nel tempo, si sviluppò nel senso di « valutare con larghezza l'ammontare della retribuzione », in quanto « il lavoro, e perciò il reddito, di una casalinga è ben maggiore di quello svolto da un lavoratore salariato » (11): il maggior impegno qualitativo oltre che quantitativo della casalinga rispetto a quello di una collaboratrice domestica salariata induceva quindi ad adottare, quale parametro liquidativo del risarcimento dovuto alla prima, una somma maggiorata rispetto al mero salario della seconda.

Tale sottolineatura del ruolo della casalinga nel nucleo familiare, ai fini valutativi del calcolo del risarcimento ha trovato riscontro in una, non lontana pronuncia della Suprema Corte, secondo la quale « il danno subito da una casalinga a seguito di un incidente stradale può essere determinato in misura superiore al reddito percepito, da una collaboratrice familiare (colf) di prima categoria, (nella specie la Cassazione ha ritenuto che la maggior ampiezza dei compiti svolti dalla casalinga nella sua veste di moglie e madre, nonché la sua funzione di guida in seno al gruppo familiare, comportano un impegno di livello superiore a quello della collaboratrice domestica) » (12).

Essa peraltro riccheggia pure nella pronuncia della Cassazione che si annota, laddove si fa riferimento all'« ineguagliabile senso di responsabilità » ed allo « spirito di generoso adempimento dei doveri di moglie e madre » che caratterizzano l'attività della casalinga.

In epoca più recente il criterio liquidativo prevalentemente adottato dalle pronuncie che aderiscono a questo orientamento è stato quello del « reddito virtuale previsto dal comma terzo dell'art. 4, legge n. 39 del 1977 » (13), pari al triplo della pensione sociale, scelta questa che sembra essere condivisa anche dall'annotata sentenza della Corte di Cassazione.

Tale opzione è stata di norma motivata con la valenza suppletiva attribuita a tale criterio, ritenuto applicabile, in generale, ad ogni soggetto privo di reddito: « si deve ritenere che il disposto dell'art. 4 attenga alla individuazione del lucro cessante da porre a base del calcolo per il risarcimento in tutte le ipotesi di danno lavorativo in senso lato, e ciò anche quando il reddito non sia determinabile » (14).

Anche recentemente tuttavia non sono mancate pronuncie che hanno fatto ricorso al concetto di « reddito figurativo », utilizzato ai fini della liquidazione del

danno della casalinga anteriormente alla elaborazione della nuova teoria del danno alla persona fondata sul danno biologico (15).

A prescindere dalla diversità del criterio liquidativo adottato, il comun denominatore di tale indirizzo giurisprudenziale, anche se non sempre consapevole, sembra essere l'affermazione per cui «dalla lesione dell'integrità psicofisica di una casalinga deriva, oltre che un danno biologico, un danno patrimoniale...» (16).

Secondo questa impostazione, quello della casalinga è «da considerare un "lavoro"», benché «non retribuito» e perciò «... anche a proposito della casalinga si può e si deve parlare di capacità lavorativa specifica e di incidenza dei postumi sul lavoro proprio della danneggiata» (17).

3. Il danno biologico e il danno patrimoniale nel nuovo sistema risarcitorio.

— Una revisione critica delle questioni inerenti al danno della casalinga non può che partire dalla considerazione per cui, secondo la teoria del danno ormai da tempo recepita in dottrina ed in giurisprudenza, il danno biologico, inteso come lesione dell'integrità psico-fisica della persona, costituisce il danno-evento consistente «nella lesione personale (e conseguente menomazione) in sé considerata... sicché la prova di questo tipo di danno (quanto alla sua esistenza, beninteso) è in *re ipsa*» (18), mentre il danno patrimoniale è danno-conseguenza che può sussistere, ove ricorrano i presupposti del lucro cessante del danno emergente ed è quindi un «danno... sempre eventuale» (19).

Questa premessa non pare inutile, ove si consideri che la preoccupazione sottesa ai contributi dottrinali ed alle pronunce giurisprudenziali in materia sembra quella di compensare in modo adeguato e, dunque, con un *quid pluris* rispetto a quanto normalmente liquidato a titolo di danno biologico l'inibizione o la menomazione di quell'attività domestica che riveste un'importanza fondamentale all'interno del consorzio familiare, assumendo un valore sociale indiscutibile; e che, come tale, deve trovare riconoscimento nel mondo del diritto.

Tuttavia tale retta intenzione è stata sovente tradotta in soluzioni pratiche inappropiate, sulla scorta di indubbi forzature dello scenario teorico del danno alla persona testè evocato.

Non di rado l'apprezzabile esigenza liquidativa di valorizzare l'attività della casalinga ha indotto invero a riconoscere l'esistenza di un danno patrimoniale pur in assenza di qualsiasi lucro cessante o danno emergente, magari valendosi di quel «reddito figurativo» che, se appariva un'espedito inevitabile per risarcire il danno sofferto dai soggetti privi di reddito nel vecchio sistema incentrato sul danno alla capacità lavorativa, costituisce una *fictione* inaccettabile nel nuovo sistema basato sul danno biologico.

Si tratta dunque di ricollocare l'avvertita esigenza di un equo risarcimento del danno subito dalla casalinga entro i limiti di una corretta impostazione giuridica, informata ai sovraesposti principii in materia di danno alla persona.

4. Attività di lavoro casalingo e produzione di reddito.

— A questo fine è necessario anzitutto affrontare la questione del danno patrimoniale della casalinga, partendo dalla constatazione per cui non può aversi al riguardo danno da lucro cessante, per la semplice ragione che tale attività non è resa verso un corrispettivo e non è dunque produttiva di reddito, ditalché, nella fattispecie in esame non vi è perdita o diminuzione di guadagno.

Si badi come al riguardo la giurisprudenza aveva da tempo osservato che il danno da lucro cessante è costituito non già dalla perdita « dell'attività lavorativa in sé, bensì dalla conseguenza consistente nel mancato guadagno; con l'effetto che, ove per qualsiasi motivo la perdita di guadagno non si verifichi, deve escludersi l'esistenza di un danno patrimoniale risarcibile » (20).

Il possesso di un guadagno, di un reddito, quale che sia il rapporto giuridico donde questo deriva, è dunque il presupposto indefettibile del danno patrimoniale da lucro cessante: « il risarcimento del danno patrimoniale ... ha necessario titolo nella sofferta privazione ... di un concreto valore economico positivo effettivamente posseduto » (21).

Tale principio è stato ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, anche con riferimento alla « riduzione della capacità lavorativa generica, intesa come potenziale attitudine alla prestazione di attività lavorativa da parte di un soggetto che non svolgeva al momento attività produttiva di reddito né sia in procinto presumibilmente di svolgerla », in quanto questa « costituisce lesione di un generico modo di essere del soggetto che non comporta alcun rilievo sul piano della produzione di reddito e quindi si sostanzia in una menomazione della salute in senso lato, è risarcibile perciò in quanto tale e, cioè, come danno biologico », per cui « ... la lesione della capacità lavorativa generica costituisce uno dei profili del danno biologico » (22).

È degno di nota come la citata pronuncia concernesse proprio il caso di una casalinga, in relazione al quale la Corte ha rilevato come « affermare l'autonomia risarcibilità » della capacità lavorativa generica « significherebbe duplicare, ai fini risarcitori, la valenza dello stesso fatto, considerato per un verso danno alla salute e, per l'altro, danno patrimoniale ».

Tali concetti sono stati ribaditi da una recente sentenza della Suprema Corte, secondo la quale « il danno inerente alla concreta riduzione del reddito dell'infortunato per effetto della sua diminuita idoneità a svolgere una specifica e proficua attività lavorativa è suscettibile di autonoma liquidazione solo se rigorosamente provato almeno nell'an, per cui correttamente lo stesso è stato escluso ove l'infortunato non abbia fornito alcuna prova al riguardo, specie tenuto presente che la riduzione dell'attitudine del soggetto leso alla piena esplicazione in futuro delle sue energie psicofisiche integra un pregiudizio generalmente definito come riduzione della capacità lavorativa generica, che corrisponde a una delle molteplici componenti del danno biologico » (23).

I soggetti privi di reddito, e fra questi indiscutibilmente la casalinga, quindi, in quanto risentono di una menomazione della sola capacità lavorativa generica, non sono per ciò stesso suscettibili di soffrire un danno patrimoniale da lucro cessante, distinto ed ulteriore rispetto al danno biologico, per effetto della sola abolizione o riduzione della loro attitudine lavorativa, mancando nel loro caso una concreta diminuzione reddituale.

Né tale conclusione potrebbe esser sovvertita dal riferimento ad una « capacità lavorativa (specifica) di casalinga » in quanto l'attitudine al lavoro domestico prestato in famiglia non si riconnette ad un vero e proprio rapporto di lavoro retribuito (subordinato od autonomo che sia), qual è presupposto indefettibile del danno alla capacità lavorativa specifica e del risarcimento del lucro cessante ad esso conseguente.

5. *Lavoro casalingo, adempimento dei doveri coniugali e assenza di corresponsività.* — Non mancano tuttavia, anche al presente, tentativi di aggirare queste

conclusioni, seguendo un'impostazione che, come si è visto, fa riferimento alla natura « lavorativa » del lavoro casalingo e alla sua qualificazione come « attività economicamente valutabile » o ripropone il concetto del « reddito figurativo ».

Al riguardo nessuno mette in dubbio che anche il lavoro domestico svolto dalla casalinga costituisca un vero e proprio « lavoro »; vale a dire un'« applicazione delle facoltà fisiche ed intellettuali dell'uomo rivolta direttamente e coscientemente alla produzione di un bene, di una ricchezza, o comunque a ottenere un prodotto di utilità individuale o generale » (24).

Ciò che si nega tuttavia è che tale « lavoro » sia prestato in forza di un uno o più negozi a prestazioni corrispettive, vale a dire nell'ambito di un « rapporto di lavoro » (25) o nell'esercizio di un'attività professionale verso un corrispettivo (26), poiché esso trova origine dei doveri coniugali e genitoriali derivanti dal negozio matrimoniale, come meglio poi si vedrà.

In proposito, non è inutile sottolineare la radicale diversità, sotto il profilo giuridico, del lavoro casalingo prestato in adempimento dei predetti doveri rispetto all'attività lavorativa prestata in forza di contratto di lavoro o di prestazione d'opera.

Nel primo caso la prestazione trae origine dal matrimonio e la sua causa è costituita dalla solidarietà familiare, alla cui soddisfazione essa è preordinata ed alla quale si riconnette *naturaliter* la sua gratuità.

Nel secondo caso l'attività lavorativa si origina da un contratto a prestazioni corrispettive, che trova la sua causa nello scambio dell'attività predetta verso una retribuzione o un compenso in denaro, in esecuzione di un negozio naturalmente oneroso.

Tali elementari, ma ontologiche diversità non possono essere superate con un mero esercizio verbale.

Per quel che riguarda la « valutabilità » sotto il profilo « economico » del lavoro casalingo, non può negarsi che questo rappresenti una delle attività in cui si esplicano le potenzialità della persona umana ed anche un'utilità per i familiari che ne beneficiano, ma ciò non toglie che esso è svolto a titolo gratuito e non dà luogo per la casalinga ad un guadagno suscettibile d'esser perduto o diminuito.

Qualora quest'utilità venga meno o venga ridotta, potrà parlarsi di aggravamento del danno biologico della casalinga ed eventualmente di danno emergente dei suoi familiari, nei termini di cui diremo più oltre, ma non certo di lucro cessante della casalinga stessa.

Addurre la « valutabilità » sotto il profilo « economico » del lavoro casalingo per affermarne la rilevanza come lucro cessante è il frutto di un'equivoco, com'è evidente laddove, con riguardo al « reddito economico della casalinga », si arriva a sostenere che « reddito — si badi — non significa soltanto reddito di denaro, ma anche produzione di utilità e di servizi suscettibili di valutazione economica » (27); è chiaro infatti che produrre servizi economicamente valutabili è una cosa ed ottenerne un reddito è altra e diversa cosa, per cui la valutabilità economica dei servizi perduti potrà rilevare come danno emergente, ma non potrà certo surrogare l'assenza di un corrispettivo ai fini del lucro cessante. A questo riguardo va peraltro negato che « la ripartizione dei compiti all'interno della famiglia » abbia « valore economico » (28), nel senso che ciò che fa difetto nei rapporti coniugali ed intrafamiliari, come si preciserà poi, è proprio lo « scambio » e dunque l'« economicità » del rapporto, poiché quest'ultimo è regolato, anche in materia di contribuzione materiale ai bisogni della famiglia, dal ben diverso principio della solidarietà.

La « patrimonializzazione » dei rapporti coniugali e familiari e l'attribuzione di una rilevanza economica ai mezzi di adempimento dei doveri coniugali e genitoriali infatti è contraria alla natura intrinseca dell'istituto matrimoniale ed al nostro diritto positivo.

6. *Diritto di famiglia e lavoro casalingo: a) i doveri coniugali previsti dall'art. 143 c.c. ed i mezzi per il loro adempimento.* — Affermazioni di questo genere evidenziano tuttavia l'esigenza di un'approfondita riflessione sul significato da attribuire all'« esplicito riconoscimento normativo del lavoro domestico » che si rinviene « nell'art. 143, terzo comma, c.c. » (29).

In proposito occorre partire dalla constatazione per cui la citata disposizione, introdotta dalla riforma del diritto di famiglia del 1975, ha previsto fra i « doveri reciproci dei coniugi » quello di contribuire ai bisogni della famiglia nei seguenti termini:

« Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia ».

La norma configura un obbligo di natura personale del coniuge (30), consistente nel dovere di contribuire alla soddisfazione dei bisogni materiali della famiglia, nella misura determinata dall'« interazione tra bisogni e capacità economiche » e professionali dei coniugi (31).

Essa trova corrispondenza in quanto dispone l'art. 148 c.c., in relazione ai mezzi di adempimento del dovere di mantenimento dei genitori nei confronti dei figli, sancito dall'art. 147 c.c., laddove è previsto che pure questo debba esser soddisfatto dai coniugi « in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo »:

È a questo riguardo che viene in proskenio la « capacità di lavoro casalingo » che, al pari di quella di lavoro « professionale » ed assieme alle « sostanze », cioè ai beni patrimoniali, dei coniugi, in rapporto ai concreti bisogni della famiglia, costituisce uno dei parametri per determinare la misura del dovere di contribuzione che grava sul coniuge.

L'effettiva prestazione del « lavoro casalingo » in seno alla famiglia costituisce altresì uno dei modi per adempiere al dovere predetto (32), al pari del mettere a disposizione della stessa i redditi ritratti dalla prestazione dell'attività professionale retribuita oppure i propri beni patrimoniali o il reddito dagli stessi ricavato.

In tale equiparazione tra « lavoro casalingo » intrafamiliare e lavoro professionale extrafamiliare risiede la portata innovativa della novella introdotta dalla legge n. 151/1975, com'è stato evidenziato dalla dottrina, per la quale « la ratio delle disposizioni che contemplan siffatto lavoro è di riconoscere la pari dignità di tale forma di lavoro rispetto ad ogni altro » ai fini dell'adempimento dei doveri coniugali (33).

Nel disposto del terzo comma dell'art. 143 c.c. si è giustamente voluta scorgere « una scelta ideologica fatta propria dalla l. n. 151 del 1975, in stretta aderenza alla Costituzione, e in particolare al principio di dignità della persona e di uguaglianza tra i coniugi » (34), sancito dall'art. 29 Cost., per il quale « il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi ».

Questa scelta è stata chiaramente dettata dall'intento di affermare la pari dignità della donna, alla quale è tradizionalmente riservato il lavoro domestico, che viene espressamente riconosciuto come attività parimenti idonea *ad sustinenda*

onera matrimonii rispetto a quella professionale retribuita, tradizionalmente riservata all'uomo.

La dottrina più avveduta ha tuttavia evidenziato come, per effetto dei mutamenti del costume, dei ruoli e dei rapporti all'interno della famiglia che caratterizzano il nostro tempo, « spesso la realtà è assai più complessa ed articolata, e potrà accadere che entrambi i coniugi svolgano lavoro esterno e pure collaborino all'attività domestica » (35); notazione questa che merita la massima considerazione e che riprenderemo più oltre.

Ai fini che qui occupano interessa comunque osservare in primo luogo come il « riconoscimento normativo del lavoro domestico » sia stato formulato in relazione all'assolvimento del dovere coniugale predetto e riguardi pertanto unicamente i rapporti intrafamiliari e, in secondo luogo, come esso non denoti in alcun modo l'esistenza di un rapporto di natura « economica », fondato sullo scambio, fra i coniugi o nei confronti dei figli, in seno alla famiglia.

Al contrario, la dottrina è pressoché unanime nel rilevare che « il dovere di contribuzione va inteso come espressione del principio di solidarietà » (36), al punto che, alla luce della disposizione in esame, vanno considerati « come eguali i contributi concreti dei singoli, pur nella diversità quanto a contenuto o modalità di prestazione e quanto a (possibile) entità concreta » (37), in un'ottica che appare ontologicamente diversa rispetto a quella « economica » (38); tant'è che, come logica conclusione di questa analisi, si afferma « il distacco (n.d.r.: del dovere di contribuzione) dal diritto comune delle obbligazioni ».

Il riconoscimento normativo operato dall'art. 143 c.c. non vale quindi a mutare la natura di prestazione personale gratuita dettata dall'*affectio maritalis* dell'attività domestica svolta dalla casalinga, ma solo a riconoscere ad essa, nell'ambito del rapporto coniugale ed ai limitati fini dell'assolvimento dei doveri relativi, dignità pari a quella del lavoro extradomestico retribuito svolto dal coniuge (o da entrambi i coniugi).

Che questa sia l'interpretazione da attribuire al dettato normativo è peraltro confermato dal contenuto delle altre norme che, nel nostro diritto di famiglia, hanno valorizzato il lavoro casalingo.

7. b) *L'assegno divorzile.* — Al riguardo va anzitutto considerato il disposto dell'art. 5, comma sesto della legge 1 dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, che disciplina i casi di scioglimento del matrimonio, in forza del quale la sentenza di divorzio può disporre un assegno a carico di un coniuge ed a favore dell'altro « che non ha mezzi adeguati e che comunque non può procurarseli per ragioni oggettive ».

Uno dei parametri in base ai quali tale assegno viene ad essere commisurato è costituito dal « contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune ».

Non vi è dubbio che l'esplicito riferimento alla « conduzione familiare », che pure è concetto più ampio di quello di « lavoro casalingo », letto alla luce del citato disposto dell'art. 143, comma terzo, c.c. e dell'art. 148 c.c., porti ad attribuire rilievo anche all'apporto di « lavoro casalingo » del coniuge.

È tuttavia da sottolineare come tale rilevanza del lavoro casalingo pertenga ad un diritto di natura assistenziale (39), in quanto azionabile esclusivamente dal coniuge che non abbia (e che non possa avere) mezzi di sostentamento sufficienti.

Tale natura del diritto all'assegno divorzile evidenzia come nemmeno ai limitati fini del rapporto coniugale possa attribuirsi al lavoro casalingo un « valore economico », nel senso che la sua prestazione costituisca titolo per ottenere una qualsivoglia remunerazione (che non sia il diritto a veder soddisfatte le proprie necessità, al pari degli altri membri del consorzio familiare) e nemmeno una sorta di « liquidazione » in caso di scioglimento del vincolo matrimoniale.

Anche in questa ipotesi, invero, il presupposto dell'ultrattività del diritto al mantenimento rispetto al rapporto coniugale estintosi è costituito non già dalla qualità e quantità delle « prestazioni lavorative » effettuate dal coniuge durante il matrimonio (e quindi dal loro « valore economico »), ma esclusivamente dallo stato di bisogno in cui egli versi, restando le prestazioni di « lavoro casalingo » eventualmente rese solo uno dei parametri per la determinazione quantitativa dell'assegno divorzile.

Così in costanza di matrimonio, come anche dopo la sua cessazione è dunque il « bisogno » del coniuge a fondare il suo diritto al mantenimento, secondo la regola della solidarietà e non secondo quelle dell'economicità.

8. c) *l'impresa familiare*. — Altra norma importante ai fini della presente analisi è quella dettata dall'art. 230-bis c.c., introdotto pure esso dalla novella del 1975; con la quale il legislatore, sviluppando i caratteri del previgente istituto della comunione tacita familiare, ha previsto la nuova figura giuridica dell'« impresa familiare »; di quest'ultima può esser partecipe anche il « familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ».

L'esplicito riferimento al « lavoro » prestato nella famiglia ha evocato il tema del lavoro casalingo prestato dal coniuge in adempimento del dovere di contribuzione impostogli dagli artt. 143 e 148 c.c., al fine di decidere se questo solo fosse sufficiente ad attribuirgli titolo per partecipare all'impresa familiare.

Recentemente le Sezioni Unite della Suprema Corte, chiamate a dirimere un contrasto di giurisprudenza creatosi al riguardo (40), sono pervenute alla conclusione per cui « il mero svolgimento di mansioni in ambito domestico, da parte del coniuge di un imprenditore, costituendo adempimento degli obblighi che derivano dal matrimonio, non è sufficiente a dare luogo ad un'impresa familiare, essendo necessario allo scopo un apporto ulteriore, funzionale ed essenziale all'attuazione dei fini di produzione di beni o di servizi » (41).

La motivazione della sentenza parte da una puntuale ricostruzione dei caratteri della comunione tacita familiare, rilevando come, anteriormente all'entrata in vigore della nuova norma, parecchi usi locali « ammettevano la partecipazione della moglie casalinga del capo famiglia alla comunione » agricola ed osservando come tuttavia l'apporto della casalinga non si limitasse, in questi casi, ai meri lavori domestici (fra l'altro resi frequentemente a servizio della famiglia composta non solo dai discendenti di uno stesso capostipite, ma anche dai collaterali, andando « ben aldilà dell'obbligo di contribuzione e di solidarietà ») se ne aggiungevano altri come « la preparazione del vitto per i lavoratori dipendenti (non familiari) e l'allevamento degli animali di bassa corte », nonché la partecipazione « anche a quei lavori limitati e saltuari, che si svolgevano sull'aia (battitura del frumento, mondanatura, essicazione dei prodotti, ecc.) ».

Tant'è che la giurisprudenza della Corte anteriore all'entrata in vigore dell'art. 230-bis c.c. richiedeva per la partecipazione del coniuge alla comunione tacita

« non agricola » che il lavoro casalingo fosse « collegato ad altri elementi »; integranti un *quid pluris* rispetto al mero assolvimento del dovere coniugale, e si riferisse « all'impresa come effetto di divisione e ripartizione di compiti nell'ambito della comunione » (42).

Benché « l'art. 230-bis si inserisca in un contesto diverso » che ha valorizzato il lavoro casalingo massimamente attraverso « la scelta della comunione dei beni come regime patrimoniale legale », tuttavia proprio perché, questo, prestato « nell'adempimento dell'obbligo contributivo nascente dal matrimonio, ha ottenuto così ampi riconoscimenti sul piano patrimoniale, non può di per sé solo ritenersi sufficiente anche a giustificare la partecipazione all'impresa familiare del coniuge che svolge esclusivamente lavoro domestico ».

La Corte ha inoltre ribadito l'orientamento, ormai prevalente in dottrina ed in giurisprudenza, per cui la costituzione dell'impresa familiare quand'anche non avvenga « mediante atto negoziale, deve sempre risultare da fatti concludenti, cioè da fatti volonari dai quali si possa desumere l'esistenza della fattispecie » (43), il che presuppone « che l'imprenditore possa anche rifiutare la partecipazione del familiare all'impresa », mediante una libera e volontaria opzione che sarebbe negata qualora si ammettesse che il mero assolvimento dei doveri imposti dagli artt. 143 e 148 c.c., mediante la prestazione di lavoro casalingo, costituisca « di per sé titolo sufficiente per la partecipazione all'impresa del marito ».

A tal fine quindi deve esigersi, in mancanza di una diversa volontà dell'imprenditore convenzionalmente espressa, un *quid pluris* che la Corte individua in « quelle prestazioni aziendali che, pur non richiedendo una presenza continuativa nell'impresa (incompatibile con l'attività casalinga e l'allattamento dei figli), consistono in prestazioni saltuarie, di carattere complementare, ma ugualmente di un certo rilievo per l'economia aziendale (rapporti con i clienti e con le banche, recapito telefonico, ecc.) ». Dalle predette conclusioni e dall'insieme delle argomentazioni sovraesposte si deduce con chiarezza che l'apporto del lavoro casalingo (in mancanza di un negozio che disponga diversamente) « ha rilevanza solo nella famiglia », come afferma la Corte, e che esso non può costituire di per sé solo titolo ai fini della partecipazione all'impresa familiare.

Ciò conferma che esso rimane nella sfera solidaristica che caratterizza il rapporto coniugale e, più in generale, tutti i rapporti familiari e non costituisce, nemmeno a questi fini, prestazione idonea ad integrare un rapporto di natura indubbiamente « economica », qual'è quello di impresa familiare.

9. *Il danno del coniuge partecipe di impresa familiare.* — Dalle considerazioni che precedono deve, per converso, trarsi la conclusione per cui il coniuge partecipe di impresa familiare nella quale presta « anche » lavoro casalingo può aver diritto al risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante ove provi d'aver subito la perdita o una diminuzione degli « utili dell'impresa familiare » (e dei relativi acquisti ed incrementi) eziologicamente riconducibile all'evento dannoso.

Il mancato guadagno della casalinga, in tal caso, può conseguire alla perdita della quota degli utili dall'impresa familiare qualora l'invalidità permanente riportata sia incompatibile con l'attività lavorativa prestata in quest'ultima e ne consegua l'esclusione da questa; alla riduzione della sua quota di utili, in ragione della minor « quantità e qualità del lavoro prestato », cui questa dovrebbe esser commisurata; oppure alla riduzione degli utili effettivamente percepiti, ancorché la quota di questi sia rimasta invariata in termini percentuali, derivante da una dimi-

nuzione degli utili complessivi dell'impresa effettivamente imputabile al minor apporto lavorativo di detto coniuge.

A tal fine occorrerà ovviamente accertare con particolare attenzione l'effettiva sussistenza del nesso causale fra il fatto illecito e la diminuzione del guadagno lamentata.

Si badi poi che, secondo il precitato insegnamento della Suprema Corte, nulla vieta che il coniuge imprenditore possa riconoscere convenzionalmente alla moglie che presti esclusivamente lavoro casalingo una partecipazione all'impresa familiare: in tal caso tuttavia una diminuzione degli utili dell'impresa familiare, e conseguentemente della quota di pertinenza della casalinga, non potrebbe essere causalmente riconducibile al danno alla persona da questa riportato, posto che il lavoro casalingo inibitore in tutto in parte non avrebbe rilevanza ai fini della produzione aziendale e dei conseguenti utili.

10. *La tutela costituzionale del lavoro domestico prestato nella famiglia.* —

Del lavoro casalingo si è recentemente occupata pure la Corte Costituzionale, la quale in una sentenza di rigetto (44) dell'eccezione di incostituzionalità dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1986, n. 943 in relazione agli artt. 29 e 30 Cost., ha affermato che il lavoro casalingo « sia pure con le particolari caratteristiche che lo contraddistinguono » troverebbe anch'esso tutela nell'art. 35 della Costituzione.

Anziché dichiarare la illegittimità costituzionale della disposizione che consente al lavoratore extracomunitario « residente in Italia ed occupato » di ottenere il ricongiungimento familiare dei figli minori, laddove non prevede analogo diritto per il cittadino extracomunitario che svolga attività di lavoro casalingo nella famiglia (45), per il rilevato contrasto con gli artt. 29 e 30 Cost., la Corte ha preferito affermare che della predetta norma, alla luce dell'art. 35 Cost., dovrebbe darsi un'interpretazione per cui « la cittadina extracomunitaria che presti — nel nostro paese — lavoro nella famiglia deve essere ricompresa nel novero dei lavoratori che hanno diritto al ricongiungimento dei figli minori che risiedono all'estero ».

La pronuncia, che ha suscitato ampia risonanza nei mezzi di informazione, si segnala, in realtà, per la stringatezza della sua motivazione e l'apoditticità dell'assunto per cui il lavoro casalingo « per il suo valore sociale ed anche economico » sarebbe da assimilare alle altre forme di « occupazione » richieste dalla legge Martelli quale presupposto del diritto al ricongiungimento per il mezzo della tutela prevista dall'art. 35 Cost..

Unico argomento addotto, a titolo di esempio, del « riconoscimento » che il legislatore ordinario avrebbe ad esso riservato è proprio il disposto dell'art. 230-bis c.c., del quale si dà una sintetica interpretazione diametralmente opposta a quella espressa dalla Sezione Unite della Corte di Cassazione (46), quale dianzi illustrata (47).

Disancorare la tutela di simili posizioni giuridiche dalle previsioni contenute nel Titolo II della Costituzione (« rapporti etico-sociali ») e, in particolare negli artt. 29, 30 e 31, per affidarla a quella apprestata dall'art. 35 e, dunque, riferita ai rapporti economici regolati dal Titolo III, appare una scelta assai opinabile e che, in ogni caso, avrebbe esigito una ben più approfondita motivazione in ordine ai connotati dell'istituto giuridico in vista del quale il lavoro casalingo è stato « valorizzato » dal legislatore, vale a dire il matrimonio.

La linea di sviluppo della sua tutela nel nostro ordinamento, come s'è visto, deriva infatti direttamente dal principio di eguaglianza « morale e giuridica » dei

coniugi sul quale, come stabilisce l'art. 29 Cost., deve essere « ordinato » il matrimonio e non già dal principio di tutela del lavoro « in tutte le sue forme ed applicazioni » stabilito dall'art. 35 Cost..

Posto che, in relazione al suo predetto contenuto dispositivo, tale pronuncia non ha valore vincolante e che comunque essa è riferita alla particolare disposizione di legge dianzi citata, è da dire che in essa non si ravvisa alcun argomento interpretativo tale da indurre a mutare le conclusioni sopra illustrate a proposito della natura del lavoro casalingo.

11. *L'art. 4 della legge 26 febbraio 1977, n. 39 ed il « reddito figurativo » della casalinga.* — Per concludere sulla questione del (preteso) lucro cessante della casalinga, vi è da rilevare come una parte della dottrina e della giurisprudenza di merito abbiano ravvisato nel disposto del terzo comma dell'art. 4 della legge 26 febbraio 1977, n. 39 una sorta di « valvola di sfogo », in grado di consentire l'« individuazione del lucro cessante da porre a base del calcolo per il risarcimento in tutte le ipotesi di danno lavorativo in senso lato, e cioè anche quando il reddito non sia determinabile » (48).

Frà questi soggetti è stata abitualmente ricompresa, da chi aderisce a tale orientamento, anche la casalinga (49).

La sentenza della Corte di Cassazione qui annotata si spinge ad affermare che « il legislatore ha disatteso il concetto che per la liquidazione del danno patrimoniale debba necessariamente farsi riferimento ad un lavoro retribuito e ne è la prova quanto statuito dall'art. 4 L. 39/77 ».

Con riguardo a quest'ultima affermazione occorre rilevare come la disposizione in questione sia stata emanata quando il danno biologico era ancora di là da venire, ragion per cui lo scenario teorico al quale il legislatore dell'epoca faceva necessariamente riferimento era dominato dal danno alla capacità lavorativa generica.

Anche volendo ritenere che il legislatore del 1977, nel dettare il citato terzo comma dell'art. 4, abbia inteso riferirsi ai soggetti che, come la casalinga, non percepiscono reddito, onde apprestare anche nei loro confronti un criterio atto a determinare un « reddito figurativo », secondo l'orientamento dogmatico allora dominante, è indiscutibile che questa interpretazione della disposizione anzidetta non appare coerente con il nuovo scenario teorico del danno alla persona caratterizzato dall'avvento del danno biologico, verificatosi posteriormente all'entrata in vigore della disposizione in esame.

Al riguardo è bene osservare come le ragioni che inducevano a valorizzare un tempo il « reddito figurativo », quali il legislatore del 1977 avrà probabilmente tenuto presenti, siano venute meno con l'affermarsi del danno biologico, posto che questo, identificandosi con la lesione dell'integrità psicofisica del danneggiato, consente appropriata tutela risarcitoria ex art. 2043 c.c. alla persona in quanto tale, prescindendo da qualsiasi perdita patrimoniale dalla stessa subita.

Tali osservazioni, per la verità, inducono un'interrogativo ancor più radicale sull'ambito di utilizzabilità dei criteri fissati dall'art. 4 della legge n. 39/1977 nell'attuale sistema risarcitorio, posto che gli stessi appaiono finalizzati alla determinazione di un danno « convenzionale », qual'era appunto il danno alla capacità lavorativa generica, oggi ricompreso nell'ambito concettuale del danno biologico.

Tali criteri possono oggi trovare applicazione nei casi in cui vi sia perdita totale della capacità lavorativa specifica e dunque del guadagno, ma non certo in quelli in cui si verifichi una riduzione della stessa, posto che in tali ipotesi il

danno deve determinarsi in relazione all'effettiva diminuzione patrimoniale sofferta dal danneggiato, rappresentata dalla riduzione del reddito in concreto verificatasi, e non presuntivamente e «convenzionalmente».

In ogni caso è da rilevare come, collocandosi all'interno della nuova prospettiva teorica del danno alla persona, per pervenire al principio affermato dall'annotata sentenza occorrerebbe sostenere che il terzo comma dell'art. 4 citato non si limiti a dettare un criterio per la determinazione del danno patrimoniale da lucro cessante, ma preveda altresì un'ampliamento del contenuto concettuale dello stesso, quale tradizionalmente indicato da dottrina e giurisprudenza nella «perdita effettiva o futura di guadagno» (50).

Una tesi siffatta appare tuttavia insostenibile, tanto sulla scorta del dato letterale, quanto in sede di interpretazione sistematica rapportata anche al diritto vivente.

In proposito non si può sottacere come il legislatore stesso abbia esplicitato la finalità e i limiti della norma nel primo comma dell'art. 4 citato, laddove ha affermato che i criteri di determinazione del danno ivi dettati sono destinati a valere «nel caso di danno alle persone, quando agli effetti del risarcimento si debba considerare l'incidenza dell'inabilità temporanea o dell'inabilità permanente su un reddito da lavoro comunque qualificabile».

Lo stesso terzo comma peraltro ribadisce che anche il criterio suppletivo del triplo della pensione sociale è dettato «ai fini del risarcimento».

A parte la rimarchevole imprecisione terminologica che traspare dalle disposizioni suddette, non può revocarsi in dubbio che la *voluntas legis* sia quella di dettare meri criteri di determinazione del reddito del danneggiato, da utilizzare «agli effetti del risarcimento», e non già quello di ampliare l'ambito concettuale del danno patrimoniale.

Che questa sia la reale portata della norma traspare chiaramente pure dalla motivazione della recente sentenza n. 445/1995 della Corte Costituzionale, che ha rigettato la questione di illegittimità sollevata al suo riguardo in riferimento dell'art. 3 della Costituzione, laddove si sottolinea che i predetti criteri costituiscono solo «la base di calcolo del lucro cessante all'inabilità temporanea o all'inabilità permanente» (51).

A tale conclusione induce non solo il significato proprio delle parole, ma anche lo specifico contenuto della disposizione, che concerne appunto parametri «quantitativi», palesemente finalizzati alla determinazione del risarcimento, e non aspetti «qualitativi», attinenti alla natura del danno da risarcire.

Tale conclusione appare peraltro confortata dall'interpretazione sistematica delle anzidette disposizioni, posto che esse si inseriscono in un contesto normativo (costituito dagli artt. 3, 4, 5 e 5-bis della legge n. 39/1977) che manifesta chiaramente l'intento del legislatore di apprestare un complesso di misure tese a rafforzare la posizione del danneggiato nei confronti dell'assicuratore del danneggiante, favorendo da un lato un sollecito adempimento dell'obbligazione risarcitoria in sede stragiudiziale da parte di questi e fornendo dall'altro al giudice del merito un parametro legale per la determinazione del risarcimento (52).

Occorre aggiungere che una diversa portata normativa della norma in questione apparirebbe, per le ragioni anzidette, chiaramente distonica rispetto al «diritto vivente», con il quale essa deve e può invece armonizzarsi, posto che «una volta entrata in vigore, la norma giuridica ha una propria vita, autonoma rispetto alle intenzioni del legislatore» (53), ammesso che queste ultime veramente fossero quelle che l'annotata sentenza gli attribuisce.

Va infine osservato come una recente sentenza della stessa III Sezione della Corte di Cassazione abbia messo l'accento sul fatto che il danno patrimoniale da mancato guadagno sia, in realtà, un « danno futuro » che « non rimane necessariamente vincolato al reddito attuale », rilevando che il disposto del terzo comma del suddetto art. 4 va letto in questa prospettiva.

Ne consegue che « tutti gli altri casi » in cui il reddito « da considerare ai fini del risarcimento » non sia determinabile nei modi previsti per il lavoratore dipendente o per quello autonomo non sarebbero « solo quelli in cui l'invalidità permanente ed il conseguente danno (futuro) sia stato riportato da soggetti che non siano lavoratori dipendenti o autonomi, quanto piuttosto, più in generale, allorché il danno futuro incida su soggetti attualmente privi di reddito, ma potenzialmente idonei a produrlo » (54).

A questa interpretazione ha aderito anche la citata sentenza n. 445/1995 della Corte Costituzionale, la quale ha affermato che « tutti gli altri casi » ai quali fa riferimento la norma non sarebbero solo quelli in cui vi sia un « reddito attuale negativo in relazione a particolari contingenze », ma anche « tutte le ipotesi di reddito, anche positivo, con caratteristiche (esiguità, discontinuità o precarietà del lavoro, livello di mansioni inferiore alle capacità professionali del lavoratore, ecc.) tali da escludere che esso possa costituire la componente di base del calcolo probabilistico delle possibilità di reddito futuro » (55).

La nuova lettura della norma proposta dalla recente giurisprudenza delle Corti Superiori pertanto, sul presupposto che questa si limiti a dettare un metodo « di calcolo del danno per lucro cessante », individua l'ambito applicativo del terzo comma dell'art. 4 non già in relazione ai soggetti percettori di « reddito figurativo », bensì con riferimento a quelli « attualmente privi di reddito, ma potenzialmente idonei a produrlo » e a quelli il cui reddito documentato appaia inattendibile ai fini del « calcolo probabilistico » del danno futuro.

Tale complesso di elementi porta quindi a concludere che nessun dato né letterale, né sistematico induce a ritenere che il legislatore, con l'anzidetta disposizione, abbia inteso ampliare la sfera del danno patrimoniale da lucro cessante, per ricomprendervi anche i soggetti che, svolgendo attività lavorativa a titolo gratuito, non possono subire un mancato guadagno.

12. Reddito figurativo ed ingiustizie risarcitorie. — Alla casalinga non può dunque riconoscersi il diritto al risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante che, nel sistema attuale, rappresenterebbe una di quelle indebite duplicazioni risarcitorie dalle quali la Suprema Corte ha ripetutamente messo in guardia.

Sarebbe, invero, iniquo riconoscere alla casalinga il « duplice » risarcimento del danno biologico e del danno patrimoniale, affermando che la sua « attività » è « patrimonialmente rilevante », e negare invece analogo trattamento al lavoratore dipendente o al lavoro autonomo, le cui attività possono ben più fondatamente ritenersi « patrimonialmente rilevanti ».

Nel primo caso si riconosce invero esistente il danno patrimoniale ricorrendo all'escamotage del « reddito figurativo » per sopperire all'evidente assenza di lucro cessante; mentre nel secondo si prende a motivo proprio l'assenza del lucro cessante per negare analogo risarcimento.

La disparità di trattamento è tanto evidente, quanto ingiustificata, col risultato che il pur lodevole intento di affermare la « dignità » del lavoro casalingo ottiene il deprecabile effetto di svilire la (pari) dignità del lavoro autonomo

e del lavoro dipendente, facendo della casalinga un « lavoratore » più eguale degli altri.

Citando un'autorevole dottrina, anche in questo caso si verifica che « quando la liquidazione del danno patrimoniale prescinde dalla effettiva diminuzione del reddito, si ripetono le ingiustizie del vecchio sistema » (56).

13. *Il danno biologico della casalinga e la graduazione del suo risarcimento.* — L'indirizzo qui criticato, in realtà, trascura di considerare come il danno biologico ben si presti, per sua natura, a risarcire in modo adeguato e senza forzature la menomazione che incida su quelle attività che, come il lavoro casalingo, pur non essendo produttive di reddito, costituiscono esplicazione delle molteplici attitudini della persona umana.

Al riguardo occorre partire dalla constatazione per cui il danno biologico si connota per la « integralità dei suoi riflessi pregiudizievoli rispetto a tutte le attività, le situazioni e i rapporti in cui la persona esplica se stessa nella propria vita » e quindi in relazione « a tutte le attività realizzatrici della persona umana » (57).

Tra queste attività, suscettibili di esser impedito o ridotto per effetto della lesione sopportata dal danneggiato, vi è sicuramente il lavoro domestico.

Come si è visto, invero, quest'ultimo può esser inibito in tutto o in parte per effetto della diminuzione della capacità lavorativa generica.

Tale pregiudizio può tradursi nell'assoluta impossibilità di attendere alle faccende domestiche ovvero nella necessità di ridurre il proprio impegno in termini di tempo o di mansioni espletate ovvero ancora, ed è il caso probabilmente più frequente, di poter proseguire l'attività precedentemente svolta, ma con maggior fatica o disagio, a cagione dei postumi delle sofferte lesioni.

Di questo specifico pregiudizio, pertanto, si potrà tener conto in sede di concreta determinazione del risarcimento del danno biologico, secondo l'insegnamento giurisprudenziale che si è venuto sviluppando nel tempo proprio per rispondere all'esigenza di adeguare tale risarcimento « al caso concreto » ed all'« effettivo pregiudizio sofferto ».

A partire dalla fondamentale sentenza n. 184/1986 della Corte Costituzionale si è invero evidenziata l'esigenza che il risarcimento del danno biologico risulti « rispondente da un lato ad una uniformità pecuniaria di base e improntato dall'altro ad elasticità e flessibilità per adeguare la liquidazione del caso di specie all'effettiva incidenza dell'accertata menomazione sulle attività della vita quotidiana attraverso le quali; in concreto, si manifesta l'efficienza psico-fisica del soggetto danneggiato » (58).

Come è stato evidenziato in recente studio (59), la terza Sezione della Corte di Cassazione ha ripreso e sviluppato nel tempo l'orientamento coniato dal Tribunale di Pisa (60), affermando anche di recente che, per ciò che attiene al risarcimento del danno biologico, « il giudice del merito può anche ispirarsi a pertinenti criteri standardizzati, purché ciò attui flessibilmente, definendo così una regola ponderale su misura del caso specifico » (61).

Ne consegue che il pregiudizio effettivamente sofferto dal danneggiato sotto il profilo dell'attività di casalinga, potrà trovare appropriato ristoro nella determinazione equitativa del risarcimento dovuto per il danno biologico o, nel caso si adottino « criteri standardizzati » di liquidazione, come quello del « valore

di punto», in un «appesantimento» dello stesso proporzionato all'entità del pregiudizio sofferto.

Tale soluzione ha iniziato a trovare esplicito riscontro anche nella giurisprudenza di merito, laddove si è affermato che non «può essere preso in considerazione il reddito figurativo prodotto dall'attività di casalinga, in quanto nel vigente sistema i c.d. lavori di casa rappresentano una consueta «manifestazione vitale» della persona che — ove compromessa dalla sopravvenuta menomazione dell'efficienza originaria — trova ristoro nell'ambito del risarcimento del danno biologico» (62).

Sotto il profilo pratico essa appare in grado di rispondere con flessibilità, in rapporto ai singoli casi, all'esigenza di valorizzare il concreto pregiudizio sofferto dalla donna sotto il profilo dell'attività di lavoro casalingo, qual'è imposta da evidenti motivi di equità, evitando tuttavia forzature concettuali ed inique duplicazioni risarcitorie.

Sotto quello teorico tale prospettiva appare in grado di dar risposta coerente all'intuizione, ripetutamente proposta in sede dottrinale e giurisprudenziale, per cui l'attività della casalinga sarebbe «economicamente valutabile» senza tuttavia ricorrere a controproducenti forzature.

Il fondamento della risarcibilità del danno biologico viene infatti rinvenuto nell'art. 2043 c.c., la cui previsione normativa, si è affermato, «va necessariamente estesa fino a ricomprendere il risarcimento non solo dei danni in senso stretto patrimoniali, ma (escluso i danni morali subiettivi) di tutti i danni che, almeno potenzialmente, ostacolano le attività realizzatrici della persona umana» (63).

Conseguentemente al danno biologico, pur nettamente distinto dal «danno patrimoniale in senso stretto», è stata riconosciuta «natura patrimoniale perché colpisce un valore essenziale che fa parte integrante del patrimonio del soggetto, cioè di quel complesso di beni di esclusiva e diretta spettanza» (64).

Al riguardo la dottrina ha da tempo, giustamente, osservato che con la nascita del danno biologico si è affermata «un'idea di patrimonialità molto più ampia, che ha come riferimento non solo il valore dei beni distrutti, ma anche il complesso delle utilità afferenti il soggetto, ancorché di difficile stima contabile» (65).

Tale concetto è stato riaffermato in un'altra, recentissima, sentenza della terza Sezione della Suprema Corte, che ha rilevato come il danno biologico attenga «alla spettanza di vita in senso ampio» e sia «suscettibile di valutazione economica». Significativamente, la medesima pronuncia, ha contrapposto tal genere di danno a quello patrimoniale attinente «alla capacità di produrre reddito», ammonendo il giudicante a tener distinte queste due diverse «sfere di riferimento», non solo perché «il risarcimento del danno sia completo», ma anche per evitare che esso «si traduca in un arricchimento senza causa» (66).

In questa prospettiva di «patrimonialità in senso lato», cui pertiene il danno biologico, trova naturale collocazione la menomazione dell'attività di lavoro casalingo, alla quale la sentenza della curia trevigiana qui annotata riconosce un «rilievo patrimoniale» che, tuttavia, non accompagnandosi alla perdita o diminuzione di un reddito non consente di collocarla nell'ambito del danno patrimoniale da lucro cessante.

14. *La donna coniugata e gli altri soggetti che svolgono attività di lavoro domestico per sé o per i familiari.* — Una questione sulla quale non pare

inutile interrogarsi; alla luce dell'evoluzione dei costumi e dei modelli familiari in atto, è quella di chi sia oggi «la casalinga».

Tale qualifica viene tradizionalmente riconosciuta alla donna coniugata, ma questa risposta pare oggi imprecisa per eccesso e, ad un tempo, per difetto.

È certo, invero, che il lavoro casalingo viene «normalmente» disimpegnato dalla donna nell'ambito di un nucleo familiare; ma ciò non toglie che il solo stato civile di donna coniugata non è sufficiente, per un verso, a dar prova dell'effettivo svolgimento di tale attività.

Non è raro, invero, che un nucleo familiare si avvalga delle prestazioni di uno o più collaboratori domestici, il cui apporto consente di sollevare la donna coniugata da tal genere di attività o, più frequentemente, di ridurne in modo più o meno rilevante l'impegno nel disbrigo delle faccende domestiche.

Per altro verso va rilevato come, oltre alla donna coniugata, vi siano altre persone che svolgono concretamente attività di lavoro casalingo.

Da un lato, invero, nella realtà sociale va aumentando il numero di coloro che, per scelta o per necessità, vivono da soli (67).

Qualora la persona sola, uomo o donna che sia, provveda da sé al disbrigo delle faccende domestiche che, per quanto ridotte, sono pur sempre necessarie per la cura della propria casa e, in definitiva, della propria persona, non sembra esservi motivo perché la menomazione di tale attività non debba esser risarcita in modo proporzionato al danno effettivamente subito, al pari di quella sofferta dalla donna coniugata.

È poi tutt'altro che infrequente il caso in cui, pur nell'ambito del consorzio familiare, l'attività di lavoro casalingo viene esplicata da un soggetto diverso dal coniuge: si pensi alla anziana madre che accudisce la persona e la casa del figlio celibe o alla figlia che accudisce il padre vedovo e/o i fratelli rimasti orfani...

Anche in questi casi non vi è motivo perché il danno effettivamente sofferto da un soggetto diverso dalla donna coniugata non venga adeguatamente risarcito; qualora il risarcimento, tuttavia, sia domandato dai conviventi superstiti, occorrerà accertare tutte le circostanze del caso concreto e, in particolare, che l'attività in questione sia stata prestata in virtù di vincolo familiare, connesso ad uno stretto rapporto di parentela, tale da far presumere che il rapporto di convivenza sarebbe rimasto stabile anche per il futuro.

In tutti questi casi ovviamente la quantificazione del risarcimento sarà rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito in relazione alle circostanze concrete della singola fattispecie provate dal danneggiato.

Ciò che conta comunque è rilevare che il risarcimento di un danno biologico più intenso con riguardo alla vulnerazione di questa specifica attività non è legato al sesso o allo stato civile del danneggiato, bensì all'effettivo espletamento di lavoro casalingo, in quanto estrinsecazione della persona umana, ed alla menomazione in concreto sofferta a tal riguardo dal danneggiato stesso.

15. *La prova del danno e della sua intensità.* — Tale considerazioni pongono, tuttavia, l'esigenza di una adeguata prova e di un prudente apprezzamento da un lato dell'effettivo impegno esplicato dal danneggiato nel lavoro casalingo e dall'altro della reale incompatibilità (totale o parziale) di tale attività con i postumi riportati, o quanto meno della maggior fatica o disagio da questi provocato nel suo espletamento.

Sotto il primo profilo, nella pratica, la prestazione di lavoro casalingo viene per solito desunta da quanto dichiarato al danneggiato al consulente d'ufficio medico-legale ed è normalmente presunta per il solo fatto che si tratti di donna coniugata.

Al riguardo non sembra tuttavia possibile ignorare, in quanto fatto notorio, i mutamenti sociali dianzi accennati, riguardanti tanto la diffusione delle collaborazioni domestiche, quanto il fenomeno dei c.d. «single», né la lenta ma apprezzabile tendenza ad una redistribuzione dei ruoli all'interno della famiglia, specie nei nuclei familiari di più recente formazione.

Tale complesso di circostanze dovrebbe indurre ad abbandonare il ricorso generalizzato alla predetta presunzione e ad esigere, invece, la prova dell'effettiva prestazione dell'attività di lavoro domestico per la cui vulnerazione vien domandato il risarcimento. Ciò anche in relazione all'esigenza di valutare l'intensità di tale prestazione, in relazione al tipo ed alla quantità di mansioni in concreto espletate, al numero dei componenti del nucleo familiare ed all'ampiezza della casa, alla presenza o meno di collaborazioni domestiche, in quanto circostanze che potranno esser tenute presenti nella quantificazione del risarcimento.

In proposito è, infatti, da osservare come l'esigenza di determinare il risarcimento del danno biologico in relazione alla specificità del « caso concreto », quale dianzi evidenziata, dovrebbe portare a differenziare il ristoro dovuto a persone il cui apporto quantitativo, in termini di lavoro domestico, sia differenziato.

Ad una diversità del danno realmente subito non può, invero, corrispondere un'uniformazione del risarcimento da liquidare.

La stessa menomazione produce, infatti, innegabilmente un danno di diversa intensità per la donna che si dedichi interamente ad una famiglia numerosa e ad una casa impegnativa, rispetto a quella che accudisca solo il marito, avvalendosi di magari di un collaboratore domestico, o alla persona sola che viva in un monolocale.

Sotto il secondo profilo, invece, l'incidenza dell'invalidità permanente sul concreto espletamento dell'attività di lavoro casalingo andrà puntualmente verificata in sede medico-legale, rifuggendo di norma da astratte percentualizzazioni, ma fornendo elementi utili ai fini di una valutazione necessariamente equitativa, in termini di abolizione o riduzione della capacità di attendere all'attività in questione o di maggior fatica o disagio.

A quest'ultimo riguardo occorrerà tener ben presente la diversità tra la privazione sofferta dal danneggiato, apprezzabile come danno biologico di sua pertinenza, rispetto al danno emergente dei familiari per la perdita o la riduzione dell'utilità goduta, che è cosa ben diversa.

16. *Il danno emergente dei familiari.* — Un altro aspetto del danno alla persona della casalinga è invero rappresentato dal danno emergente che può conseguire all'invalidità permanente nel caso questa impedisca alla casalinga l'espletamento della sua attività di lavoro domestico (68).

Nel caso di accertata incompatibilità tra i postumi riportati ed il lavoro casalingo si verifica un pregiudizio che è stato individuato da parte della dottrina nella perdita di una « situazione di vantaggio », poiché il disbrigo delle faccende domestiche consente alla casalinga « e ai suoi familiari di vivere in una casa pulita e ordinata, di disporre pasti regolari » (69).

Tale complesso di prestazioni costituisce un'*utilitas* alla quale deve indubbiamente riconoscersi un valore economico e rappresenta quindi una componente del

«patrimonio in senso stretto» dei familiari, ragion per cui il suo venir meno determina una diminuzione della sfera patrimoniale di tali soggetti qualificabile appunto come danno emergente.

Una prima questione al riguardo si pone in relazione al fatto che una parte della dottrina sostiene che il danno in questione si identifica nella perdita della predetta « situazione vantaggiosa », non rilevando « che il danneggiato impieghi o non impieghi la somma ricevuta... per eliminare le conseguenze pregiudizievoli » (70), mentre da altri si afferma che il pregiudizio in parola consisterebbe nella spesa necessaria per supplire all'impossibilità della casalinga di espletare la sua attività e cioè per « retribuire una domestica » (71).

La questione ha evidenti implicazioni pratiche ai fini del risarcimento del danno in questione, posto che ove si opti per la prima soluzione al danneggiato sarà sufficiente provare l'effettiva perdita dell'utilità precedentemente goduta, mentre nel caso si scelga la seconda egli dovrà provare, pure la spesa effettivamente sostenuta per compensare la collaborazione domestica sostitutiva. In proposito occorre ricordare come la dottrina abbia colto il nucleo costitutivo del danno emergente, che l'art. 1223 c.c. definisce come la « perdita subita dal creditore », nella « diminuzione della sfera patrimoniale » del danneggiato (72), vale a dire nella « privazione dell'utilità o della situazione di vantaggio dallo stesso goduta.

Il « valore » dell'utilità perduta, ove non sia altrimenti determinabile, viene identificato nel « sacrificio economico che richiede l'acquisizione di un bene equivalente », vale a dire nella spesa da sostenere per procurarsi un'utilità equivalente a quella perduta, ma ciò attiene solo alla « determinazione del danno » (73) o, meglio, del relativo risarcimento, non già al verificarsi del danno medesimo.

Ne consegue che in questo caso « il danno è nella perdita del vantaggio, non nell'effettiva erogazione della spesa per l'aiuto esterno » al quale si è fatto ricorso per surrogare l'attività della casalinga invalida (74).

Tant'è che la stessa giurisprudenza, in materia di danno emergente, ha evidenziato come « una volta determinata l'entità della prestazione per equivalente idonea alla completa « restitutio in integrum » del patrimonio del danneggiato, non è possibile subordinare la condanna al risarcimento alla condizione che il danneggiato utilizzi effettivamente la somma a lui assegnata dal giudice per eliminare la causa e le conseguenze del danno » (75), rimanendo tale aspetto del tutto indifferente rispetto alla natura ed agli effetti propri dell'obbligazione risarcitoria.

Con ogni evidenza, quindi, non già l'esborso per le prestazioni di un collaboratore domestico, ma solo la perdita della utilità in questione andrà provata, in sede medico legale, mediante il rigoroso accertamento dell'incompatibilità tra i postumi ed la prestazione del lavoro casalingo.

A questo riguardo occorre poi richiamare le considerazioni dianzi illustrate (76) in merito al fatto che il lavoro casalingo disimpegnato nell'ambito del consorzio familiare non è prestato in forza di un'obbligazione di diritto comune (77), bensì in adempimento di quel « dovere di contribuzione » che, come s'è visto, presenta caratteristiche del tutto peculiari.

Sembra dunque più consentaneo alla natura della predetta prestazione affermare che in questo caso « la pretesa prescinde dalla lesione di un diritto di credito » (78) e va piuttosto ricollegata alla « ragionevole certezza » che il danneggiato avrebbe continuato a svolgere le mansioni precedentemente disimpegnate per sé e per gli altri familiari, in virtù del rapporto coniugale o familiare in essere, attesa la stabilità dello stesso, quale è giuridicamente riconosciuta dal nostro ordinamento.

A quest'ultima questione si riconnette quella attinente all'individuazione dei soggetti legittimati in questo caso a domandare il risarcimento del danno emergente, rispetto al quale è ben vero che sussiste « una perdita in capo ai familiari causata dal fatto illecito del terzo che ha reso invalida la casalinga » (79).

È infatti indubbio che i familiari di chi non possa più prestare lavoro casalingo subiscono una perdita patrimoniale del genere dianzi descritto e sono quindi legittimati ad agire per il relativo risarcimento, ma ciò non esclude che anche il protagonista di tale evento non subisca un danno emergente.

Anch'egli, infatti, perde l'utilità di poter godere « di una casa pulita e ordinata, di disporre di pasti regolari » e quant'altro, quale precedentemente poteva procurarsi con la sua propria attività di lavoro domestico nel mentre la procurava pure ai suoi familiari; non vi è ragione quindi dal negare che anch'egli partecipi parziariamente (80) al diritto d'esser risarcito per il danno emergente così sofferto.

Con riguardo alla quantificazione del risarcimento vanno svolte due osservazioni, la prima delle quali concerne il fatto che l'utilità perduta era unica, consistendo in un unitario complesso di servizi da tutti i familiari in comune goduto, ragion per cui, il risarcimento dovuto per la sua perdita non potrà moltiplicarsi per ciascun consorte, bensì dovrà suddividersi fra loro.

Va da ultimo rimarcato che il danno emergente in questione, attesa la sua natura di « danno patrimoniale in senso stretto », si identifica nell'effettiva perdita dell'utilità goduta e non può quindi esser riconosciuto a prescindere da questa.

Ne consegue che, anche con riguardo ad esso, appare improponibile qualsiasi quantificazione percentualistica del danno, poiché questa prescinde per sua natura dall'accertamento dell'effettiva sussistenza ed entità del danno stesso ed è anzi utilizzata proprio per supplire a tale accertamento.

Occorrerà invece far riferimento, una volta che il danno sia stato provato, al valore economico della prestazione sostitutiva dell'utilità perduta, quale il giudice di merito potrà determinare in relazione al salario dovuto ad un collaboratore domestico per un orario di lavoro da commisurare alle circostanze concrete del caso singolo, tenendo presente ovviamente la reale misura dell'impegno precedentemente esplicito dal lesa, l'età dello stesso ed ogni altro elemento rilevante; non vi è tuttavia motivo per escludere che il giudice di merito possa liquidare il danno in via equitativa (81), secondo il suo prudente apprezzamento.

17. (segue) *la prova del danno emergente.* — La pronuncia n. 11453/95 della Suprema Corte riconosce per la prima volta il diritto al risarcimento dei prossimi congiunti, nelle specie marito e figlio minore, al risarcimento del danno patrimoniale per la morte della casalinga.

Benché nella motivazione della sentenza ciò non sia esplicitamente affermato, il diritto al risarcimento riconosciuto dalla Corte va identificato in relazione al « danno emergente », posto che il danno viene ravvisato « nella perdita, da parte dei familiari, di una serie di prestazioni attinenti alla cura, alla educazione ed alla assistenza cui il marito ed il figlio avevano ed hanno diritto nei confronti della rispettiva moglie e madre nell'ambito del rapporto familiare... prestazioni che sono economicamente valutabili come qualsiasi altra attività corrispondente al lavoro della donna casalinga ».

Tali affermazioni, pur contenendo riferimenti alle prestazioni di « assistenza » ed « educazione », la cui collocazione nella sfera patrimoniale appare quanto meno inappropriata, al pari del riferimento ad un « diritto » asseritamente vantato dai predetti congiunti nei confronti della « moglie » e « madre », mettono in luce

il fatto che la morte della persona dedita al lavoro casalingo determina per i familiari che ne godevano « la perdita » dell'utilità rappresentata da quest'ultimo e produce quindi ad essi indubbiamente un danno emergente.

Di ciò la Corte non si mostra pienamente consapevole, laddove a sostegno della tesi enunciata sviluppa argomenti idonei semmai a supportare l'affermazione di un danno da lucro cessante dei prossimi congiunti, quali il riferimento ai criteri fissati dall'art. 4 della legge n. 39/1977 e al « reddito figurativo » della casalinga, per concludere tuttavia che « l'attività di casalinga... può fornire utilità nell'ambito familiare che sono economicamente valutabili ».

Quest'ultima enunciazione, che riconosce l'esistenza di un danno emergente da uccisione della casalinga, rappresenta una indubbia novità nel nostro panorama giurisprudenziale (82) ed avrebbe esigito dal giudice della legittimità un maggior impegno ed un più appropriato supporto argomentativo.

Ciò che appare criticabile, in realtà, nell'annotata pronuncia è il fatto che l'esistenza del danno venga presunta in relazione al mero stato civile di donna coniugata della vittima, in difetto di qualsiasi prova dell'effettiva effettuazione, da parte sua, delle « prestazioni » la cui perdita si intende risarcire ai congiunti.

Si badi, al riguardo, che la Corte d'appello aveva rigettato la domanda di questi ultimi, ritenendo che agli stessi non competesse alcun risarcimento del danno patrimoniale, non solo a titolo di lucro cessante, ma anche « a titolo di danno emergente, perché non richiesto e provato ».

Ne consegue che l'annotata pronuncia ha affermato un principio condivisibile in linea di diritto, ma ha ommesso di considerare la inderogabile necessità della prova del danno sofferto, sotto l'indicato profilo, facendo invece riferimento al concetto di « reddito figurativo », estraneo alla problematica del danno emergente, ed ai criteri liquidativi dettati dall'art. 4 della legge n. 39/1977, quali attengono all'« incidenza... dell'invalidità permanente » sul reddito proprio del danneggiato e, dunque, al suo lucro cessante, ma non di certo all'utilità perduta dai familiari superstiti ed al loro danno emergente.

Anche a quest'ultimo riguardo occorre, quindi, ribadire la necessità della prova dell'effettivo svolgimento di lavoro casalingo da parte della vittima e, ai fini di una appropriata quantificazione del risarcimento, dell'entità dell'impegno da questa profuso in tale attività, in relazione alle circostanze concrete.

18. *Conclusioni.* — Concludendo queste note sembra necessario sottolineare come, nella prospettiva teorica che abbiamo cercato di delineare, ciò che viene posto al centro della problematica in esame è proprio il lavoro casalingo in sé considerato, come attività tipica della persona umana e come utilitas goduta da chi la esplica e dai suoi familiari, e non già il suo inesistente corrispettivo.

L'interprete, invero, non può ignorare che tal genere di attività è caratterizzata proprio dall'assenza di un corrispettivo, ma, anziché considerare tale circostanza come un'anomalia senza ragione, da correggere con l'attribuzione di un corrispettivo fittizio, deve piuttosto interrogarsi sulla causa di tale gratuità e cercarne la risposta nei fondamenti stessi del consorzio familiare e del nostro diritto di famiglia.

Tale fisiologica linea interpretativa, lungi dallo svilire il significato intrinseco del lavoro casalingo, porta a riconoscerne la vera natura e dignità, consentendone una tutela giuridica appropriata ed al tempo stesso coerente con l'attuale impostazione teorica del danno alla persona, incentrata su quel danno biologico che è

nato e si è sviluppato proprio per apprestare un'adeguata tutela alle posizioni giuridiche prive di rilievo « patrimoniale in senso stretto ».

Una impostazione siffatta consente di valorizzare pure altre posizioni giuridiche, non riconducibili al rapporto coniugale ed alla figura della donna coniugata, che appaiono meritevoli di identica tutela, poiché anch'esse si sostanziano nella prestazione di lavoro domestico nell'ambito della famiglia o a vantaggio esclusivamente proprio da parte di chi famiglia non ha.

Ci sembra che questa prospettiva consenta di riconoscere la sussistenza di un danno e di risarcirlo in ogni ipotesi in cui esso effettivamente sia stato prodotto, a prescindere dal sesso e dallo stato civile di chi esercita l'attività di lavoro casalingo ed in misura proporzionata all'effettiva menomazione dell'integrità psicofisica o alla diminuzione patrimoniale realmente subita, evitando al tempo stesso ingiuste duplicazioni risarcitorie.

AVV. GIANPAOLO MIOTTO

- (1) App. Venezia, 13 maggio 1993, in *Arch. giur. circ. sin.*, 1994, 746.
- (2) Trib. Ravenna, 13 marzo 1990, in *Riv. giur. circ. trasp.*, 1991, 853; App. Venezia, 13 maggio 1993, citata; in dottrina: A. BIANCA, *La responsabilità civile*, Milano, 1995, 609.
- (3) FRANZONI, *Il danno alla persona*, Milano, 1995, 62.
- (4) Si veda al riguardo: FRANZONI, *op. cit.*, 63; nello stesso senso: BADALASSI e NANNIFERI, in BARGAGNA e BUSNELLI, *La valutazione del danno alla salute*, Padova, 1995, 124.
- (5) Va peraltro osservato come, nell'ambito del diritto di famiglia, il lavoro casalingo trovi riconoscimento anche ad altri fini, come al riguardo dell'impresa familiare (art. 230 bis c.c.) e della determinazione dell'assegno divorzile da attribuirsi al coniuge che non disponga di « mezzi adeguati » (art. 5 l. n. 1.12.1970; n. 898 e successive modificazioni ed integrazioni).
- (6) Si veda egualmente in FRANZONI, *op. cit.*, 63; MASTROPAOLO, *Il risarcimento del danno alla salute*, Napoli, 1983, 534.
- (7) POGGIANA, *Aspetti del danno alla persona: guadagno, incapacità lavorativa generica e specifica*, in *Atti convegno sulla valutazione del danno alla persona*, Como 1967, Milano, 1968, 148; Trib. Cagliari, 28 aprile 1987, in *Riv. giur. sarda* 1988, 323.
- (8) GENTILE, *Enciclopedia del diritto*, Vol. XI, v. *Danno alla persona*, Milano, 1962, 642.
- (9) PARADISO, *Il danno alla persona*, 1981, 233.
- (10) Cass. civ., 7 maggio 1956, n. 1663, in questa *Rivista* 1957, 64.
- (11) PARADISO, *op. cit.*, 1981, 233.
- (12) Cass. civ., 22 novembre 1991, n. 12546, in *Giur. it.*, 1992, I, 1, 1036; nello stesso senso: Cass. civ., 13 ottobre 1980, n. 5484, in *Riv. giur. circ. trasp.* 1981, 128.
- (13) App. Venezia, *Arch. giur. circ. sin.*, 1989, 214; Trib. Ravenna, 13 marzo 1990, in *Riv. giur. circ. trasp.* 1991, 853.
- (14) BADALASSI e NANNIFERI in BARGAGNA e BUSNELLI, *op. cit.*, 154; GUSSONI, *Sulla valutazione del lavoro delle casalinghe*, in questa *Rivista* 1986, 343).
- (15) Cass. civ., 22 novembre 1991, n. 12546, in *Giur. it.* 1992, I, 1, 1036 citata; in dottrina: G. FRANCO, *Infortunistica stradale*, Milano, 1986, 256.
- (16) Trib. Cagliari, 28 aprile 1987, in *Riv. giur. sarda* 1988, 323.
- (17) G. GIANNINI, *Il danno biologico, patrimoniale, morale*, Milano, 1990, 54.
- (18) G. GIANNINI, *Il risarcimento del danno alla persona*, Milano, 1991, 80.
- (19) G. GIANNINI, *op. ult. cit.*, 80.
- (20) Cass. civ., 2 giugno 1982, n. 3803, in *Giust. civ. Mass.* 1982, fasc. 6.
- (21) Cass. civ., 13 gennaio 1993, n. 357, in *Foro it.* 1993, I, 1897.
- (22) Cass. civ., 19 marzo 1993, n. 3260, (v. motiv.) in questa *Rivista*, 1993, 268 con nota di COMANDÈ, *Il danno alla salute come figura principe di danno non reddituale*, *ivi*, 272; nello stesso senso: Cass. civ., 18 settembre 1995, n. 9328, in *Guida al diritto* 1995, n. 49, 63.
- (23) Cass. civ., 19 dicembre 1995, n. 12945, in *Guida al diritto* 1996, n. 12, 90.
- (24) TRECCANI, *Vocabolario della lingua italiana*, Roma, 1987, voce *Lavoro*.
- (25) È significativo osservare, a questo proposito, come « lavoro » sia una parola polisensa, poiché significa anche, fra l'altro, « occupazione retribuita e considerata come mezzo di sostentamento, e quindi esercizio di un mestiere, di un arte, di una professione » (TRECCANI, *Vocabolario della lingua*